



COMANDO MILITARE ESERCITO “PUGLIA”

ORDINANZA N. 23 - CME/2020 IL COMANDANTE

NEL QUADRO dell'attività addestrativa prevista per l'anno in corso;

VISTO l'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n° 66 e l'art. n° 438 del D.P.R. del 15 marzo 2010 n° 90;

VISTA la richiesta di emissione di ordinanza formulata dal 7° **Reggimento Bersaglieri – Altamura** con lettera **prot. n. 14095** datata **29/09/2020**;

VISTO il Verbale n. **131** datato **18/03/2020** del COMITATO MISTO PARTETICO della Regione Puglia, che ha, tra l'altro, approvato il calendario delle esercitazioni a fuoco relative al 2° semestre nei poligoni della Regione.

DISPONE

per motivi di pubblica incolumità:

- 1) lo sgombero, il divieto di accesso, la circolazione a persone (non interessate alla esercitazione militare) ed animali (di proprietà) nelle aree del poligono di “MURCIA PARISI VECCHIO” interessate all'esercitazione militare che si svolgerà nei giorni **10,11,12,18,23 e 25** del mese **NOVEMBRE 2020**. I limiti dell'area interessata all'esercitazione a fuoco, l'ubicazione delle vedette, la durata dell'esercitazione sono riportati sulla cartina topografica allegata alla presente ordinanza;
- 2) di esporre le carte topografiche, indicanti la zona interdetta, all'albo dei Comuni interessati per darne comunicazione a tutti gli interessati;
- 3) di delimitare la zona interdetta dislocando un numero congruo di vedette muniti con appositi segnali (**bandieroni rossi**), ben visibili, esposti a cura del Reparto esercitato che, ove necessario, dovrà, altresì, provvedere all'eventuale interruzione e/o deviazioni del traffico stradale con apposita segnaletica;
- 4) il divieto a chiunque durante il corso dell'esercitazione a fuoco ed anche a distanza di tempo da questa, di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi o ordigni esplosivi di qualsiasi genere. Chiunque rinvenga proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso. Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al Comando / Reparto che svolge i tiro/esercitazioni (se ancora in zona) e/ovvero al più vicino Comando Carabinieri.

Gli indennizzi per i danni patrimoniali o pregiudizi economici (sgomberi e sospensione lavoro, occupazione di immobili, danni alle colture), dipendenti dalle esercitazioni militari dovranno essere chiesti dagli aventi diritto al Comandante Militare Territoriale, ai sensi del suddetto art. 438 del DPR 90/2010, con istanza conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della Difesa e reperibile presso il CME Puglia, gli Uffici Comunali e le locali Stazioni Carabinieri.

I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette, saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
- puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 336 del D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 e/o degli articoli n. 140, 141 e 142 del Codice Penale Militare di Pace.

Ufficiali ed agenti di polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

F/to IL COMANDANTE
del CME “PUGLIA”

IL COMANDANTE


Col. f. t. ISSIM  SANDRO IERVOLINO

AVVERTENZE

1. Il presente manifesto riproduce l'ordinanza n.23 CME/2020 datata 29/09/2020 del Comando Militare Esercito “PUGLIA”.
2. Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili – cartucce ordigni esplosivi e/o relativi rottami:
“Chiunque durante il corso di esercitazioni/tiro ed anche a distanza di tempo da questi rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso. Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al Comando dell'Ente/Reparto che svolge i tiro/esercitazione (se “ancora in zona”) e/ovvero al più vicino Comando dei Carabinieri.

Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta, rimozione dei proiettili – cartucce - ordigni (e dei relativi rottami), si riportano gli articoli.

- ART. 1: è vietata a chiunque, eccetto che alle persone militari e alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, nei luoghi di esercitazioni di tiro od in quelle adiacenti.
- ART. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi alle Autorità militari perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura delle medesime.
- ART. 3: gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori ed i detentori di proiettili o di parti dei medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militari e comune, per gli acquisti di cose destinate ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettezioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per il procedimento penale”.



82° REGGIMENTO FANTERIA

Poligono di MURGIA PARISI VECCHIO

Campana di sgombero del giorno 12
novembre 2020 dalle 14:00 alle 21:00.
Tiri con: PB92FS, ARX/160 (5,56 ord.). MINIMI,
SPAS/15, GLX/160 practice, MG42/59 KB e
lancio B.A.M.

DATUM: EUROPEAN 1950

DISLOCAZIONE DELLE VEDETTE

Vedetta n°	Coordinate UTM
1	33T XF 2365 - 2680
2	33T XF 2469 - 2729
3	33T XF 2540 - 2832
4	33T XF 2525 - 2876
5	33T XF 2576 - 2974
6	33T XF 2475 - 2967
7	33T XF 2452 - 2929
8	33T XF 2365 - 2900
9	33T XF 2340 - 2825
10	33T XF 2330 - 2725

BOMBA A MANO

1	33T XF 2344 2701
2	33T XF 2326 2729
3	33T XF 2337 2736
4	33T XF 2358 2712

IL DIRETTORE DI ESERCITAZIONE
Cap. f. RM *Francesco Labianca*